



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteMaurizio **MASSA** ConsigliereInnocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **31855**, del registro di segreteria, ad istanza della
Procura regionale per il Veneto contro:

BONI Enrico Luigi, nato a Sommacampagna (VR) il 21.06.1949, C.F.
BNONCL49H21I821P, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Mancini del
Foro di Verona (c.f. MNCRRRT57E17L781H
avvrobertomancini@ordineavvocativrpec.it), con domicilio eletto presso lo
studio in Verona, Piazza Bra n. 10;

BRIGHENTI Claudio, nato a Bussolengo (VR) il 11.05.1975, C.F.
BRGCLD75E11B296Z, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Tasin (C.F.
TSNCLD66E26L378W; pec tasin.claudio@legalmail.it) con studio in
Trento, via S. Pietro n.76, presso il quale elegge domicilio;

GALLETTI Marco Marcello, nato a Malcesine (VR), il 28.04.1960, C.F.
GLLMCM60D28E848S, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Locatelli

	(C.F. LCTLNZ61M24F205O; - lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it),	
	con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria A. De Gasperi n.	
	4, nei cui confronti il giudizio è stato definito, con rito abbreviato, con	
	sentenza n. 138/2023 di questa Sezione giurisdizionale;	
	Visti l’atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;	
	Uditi , nell’udienza del 22 febbraio 2024 , tenutasi con l’assistenza della	
	Dott.ssa Campolonghi e data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, in	
	persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Dimita, l’Avv.	
	Roberto Mancini per il convenuto Boni Enrico Luigi e l’Avv. Claudio Tasin	
	per il convenuto Brighenti Claudi, i quali hanno concluso come da verbale.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale i	
	convenuti in epigrafe per ivi sentirli condannare, come da ripartizione in	
	parte motiva, al pagamento della somma di € 12.366,91, in favore	
	dell’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo (ATF), oltre alla	
	rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali	
	decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo ed alle spese	
	di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.	
	Le indagini che conducevano alle contestazioni all’odierno esame traevano	
	origine da una relazione trasmessa dal Nucleo di Polizia Economico –	
	Finanziaria di Verona della Guardia di Finanza in data 14.11.2019 (doc. 1	
	allegato all’atto di citazione), nella quale si faceva riferimento alla illecita	
	corresponsione di rimborsi spesa ai componenti del Consiglio di	
	Amministrazione dell’Azienda di Trasporti Funiviaria Malcesine – Monte	
	2	

	Baldo (d'ora in poi ATF); tale notizia di danno era stata acquisita nel corso	
	di indagini di polizia giudiziaria, delegate alla Guardia di Finanza dalla	
	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, nell'ambito del	
	procedimento penale n. 7752/18 R.G.N.R. (conclusosi con decreto di	
	archiviazione del 05.10.2019).	
	Le spese irregolarmente rimborsate sono state quantificate dalla Guardia di	
	Finanza in complessivi euro 20.240,81, di cui euro 15.821,16 percepiti dal	
	sig. Polato, euro 3.362,64 erogati al sig. Formaggioni ed euro 1.057,01	
	corrisposti al sig. Sartori.	
	Secondo gli inquirenti, i responsabili della indebita erogazione sarebbero	
	stati: il Direttore dell'ATF, Enrico Luigi Boni, per aver autorizzato,	
	attraverso l'apposizione del visto, il pagamento dei predetti rimborsi; il	
	Responsabile del Servizio Amministrativo, Galletti Marco Marcello; e il	
	dipendente dell'Ufficio Amministrativo, Brighenti Claudio, che avrebbe	
	curato l'istruttoria e la liquidazione delle spese di missione ai consiglieri	
	dell'Azienda.	
	Con decreto del 5 novembre 2020 (doc. 2, all. all'atto di citazione), la	
	Procura ha richiesto all'ATF di produrre una relazione documentata avente	
	ad oggetto le procedure concretamente adottate ai fini del riconoscimento e	
	della corresponsione dei rimborsi spese ai componenti del Consiglio di	
	amministrazione, con riferimento al periodo 2015-2020.	
	Da tale relazione si evince che la disciplina regolamentare del trattamento di	
	missione e dei rimborsi spese agli amministratori, adottata ai sensi dell'art.	
	31, comma 3, dello Statuto dell'ATF, è quella contenuta nel Regolamento	
	approvato in data 20.09.1996, con la delibera n. 10/86 del C.d.A., in vigore	
	3	

	fino al 16.03.2016, e, per il periodo successivo, quella contenuta nel	
	Regolamento approvato 11.03.2016, con la delibera n. 6/15 del C.d.A. (doc.	
	3, sub. 2 allegato all’atto di citazione). I due regolamenti, pur riconoscendo	
	entrambi il diritto al rimborso delle spese di missione svolte al di fuori della	
	sede operativa previa formale autorizzazione del Presidente del C.d.A. (per il	
	Presidente, invece, non è richiesta alcuna autorizzazione) e delle spese di	
	viaggio sostenute per il tragitto AR (casa - sede operativa), si differenziano	
	per il metodo di calcolo dell’indennità chilometrica e per la procedura di	
	rimborso.	
	Nella relazione del 17 novembre 2020, l’ATF ha fatto riferimento alla	
	disciplina delle spese di viaggio contenuta nel Regolamento del 2016,	
	relativa ai costi sostenuti per la partecipazione ad ognuna delle sedute del	
	C.d.A. nonché per la presenza presso la sede operativa di Malcesine,	
	spettanti ai componenti del Consiglio residenti fuori dal suddetto Comune;	
	ha, inoltre, precisato, in merito alle procedure in concreto seguite per il	
	riconoscimento di tale rimborso, che delle spese di missione si era occupato	
	il rag. Claudio Brighenti, dipendente dell’Azienda, al quale era stato affidato	
	il compito di ricevere le richieste dei Consiglieri, di verificare la	
	documentazione a corredo e la presenza dell’autorizzazione del Presidente	
	del C.d.A., nonché di sottoporre il modulo da lui stesso redatto	
	all’autorizzazione del Direttore per il successivo pagamento; ha	
	rappresentato che anche per le spese di viaggio, il rag. Brighenti aveva il	
	compito di ricevere le richieste e i documenti giustificativi, provvedendo alla	
	compilazione della nota spese, non essendo necessaria, il tal caso,	
	l’autorizzazione.	
	4	

	In merito ai rimborsi effettivamente erogati tra il 2017 ed il 2020, l'ATF ha	
	precisato di avere corrisposto, tra gennaio 2017 e marzo 2018, rimborsi	
	spese in favore dei soli Consiglieri Paolo Formaggioni e Carlo Sartori e, nel	
	periodo 1° gennaio 2019 – 17 novembre 2020 rimborsi spese in favore del	
	nuovo Presidente Pier Giorgio Schena, analiticamente riportati nell'atto di	
	citazione.	
	La Procura, a seguito di approfondimenti istruttori, ha quantificato il danno	
	in euro 12.366,91, notificando invito a dedurre ai sig.ri Enrico Luigi Boni,	
	allora Direttore dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo,	
	Galletti Marco Marcello, Responsabile del Servizio Amministrativo, e	
	Brighenti Claudio, dipendente dell'Ufficio Amministrativo.	
	In particolare, la responsabilità principale è stata addebitata, a titolo di colpa	
	grave, al Direttore dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte	
	Baldo, Enrico Luigi Boni, il quale ai sensi dell'art. 35 dello Statuto di ATF	
	ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed è titolare del potere di spesa.	
	Questi avrebbe apposto il visto sui prospetti riepilogativi delle spese e ne	
	avrebbe autorizzato il rimborso, consentendo il pagamento non dovuto, pur	
	in assenza dei presupposti di cui alla disciplina regolamentare vigente e in	
	difformità di specifiche disposizioni, ovverosia in assenza della necessaria	
	rendicontazione delle spese affrontate e, in alcuni casi, anche delle richieste	
	di rimborso. Come emerge dall'istruttoria e dagli atti acquisiti, il visto del	
	Direttore sarebbe, infatti, stato apposto senza considerare le evidenti	
	irregolarità e in violazione dei principi che regolano il riconoscimento di	
	spese in favore di soggetti operanti in ambito pubblicistico e, in particolare,	
	dell'obbligo di rilevare la mancanza dei presupposti per procedere al	
	5	

	rimborso.	
	Analoga responsabilità, sempre a titolo di colpa grave, è stata contestata, sia	
	pure in misura minore, in capo a Galletti Marco Marcello quale Responsabile	
	del Servizio Amministrativo nonché a Brighenti Claudio, dipendente	
	dell'Ufficio Amministrativo, avendo i medesimi direttamente concorso, con	
	il loro operato, all'erogazione dei rimborsi indebiti, provvedendo ad istruire	
	le relative richieste (o a redigerle, laddove mancanti), presentandole al	
	Direttore per il visto nonostante le evidenti irregolarità e carenze.	
	A seguito della notifica dell'invito a dedurre, il sig. Enrico Luigi Boni ha	
	fatto pervenire deduzioni scritte, nelle quali ha contestato, in gran parte,	
	quanto addebitato dalla Procura e ha eccepito, altresì, la carenza di	
	giurisdizione della magistratura contabile adita nonché la prescrizione della	
	pretesa rivendicata. In particolare, quanto al difetto di giurisdizione, il Boni	
	ha rappresentato che l'ATF: 1) non avrebbe mai percepito contributi dai soci	
	pubblici e non sarebbe soggetto al c.d. "controllo analogo" da parte degli	
	stessi, sicché non potrebbe qualificarsi come società in house; dotata di	
	organi sociali omologhi a quelli delle società di capitali; 2) rivestirebbe la	
	natura, sostanziale, di imprenditore commerciale (svolgente molteplici	
	attività imprenditoriali nel campo turistico-ricreativo, nessuna delle quali di	
	rilevanza o di interesse pubblicistico); 3) non svolgerebbe un servizio di	
	trasporto pubblico per conto degli enti soci né di altre pubbliche	
	amministrazioni né altro servizio locale privo di rilevanza economica; 4)	
	l'asserita autonomia gestionale e patrimoniale dell'ordinamento dell'ATF,	
	inoltre, determinerebbe l'intangibilità del patrimonio degli Enti consorziati	
	nei confronti delle vicende dell'Azienda.	
	6	

	Il Direttore dell’ATF ha, inoltre, eccepito l’intervenuta prescrizione del	
	diritto al risarcimento del danno erariale maturato nel periodo che precede il	
	quinquennio antecedente alla notificazione dell’invito (ossia per le annualità	
	2015, 2016 e 2017 sino al mese di luglio), non essendo intervenuto, prima	
	del luglio 2022, alcun atto interruttivo. Nel merito, il dott. Boni ha	
	riconosciuto l’indebita erogazione dei rimborsi dell’indennità chilometrica	
	disposti, anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento del 2016, con il	
	vecchio sistema di liquidazione delle tabelle ACI, sistema imputato ad un	
	tardivo aggiornamento delle nuove modalità di calcolo dei rimborsi; ha,	
	invece, escluso la responsabilità per gli importi diversi da quelli afferenti al	
	periodo anteriore al 11.3.2016 nonché per l’erogazione dei rimborsi richiesti	
	“tardivamente” dagli amministratori, in ragione della natura meramente	
	ordinatoria del termine di 30 giorni previsto dai regolamenti; ha, inoltre,	
	escluso la necessità dell’autorizzazione per le “spese di viaggio” (art. 3,	
	comma 3 del Regolamento del 2016), che andrebbero tenute distinte dalle	
	“spese di missione” (art. 3, comma 1, del Regolamento), riconducibili (le	
	prime) all’adempimento del mandato ossia alla partecipazione alle sedute del	
	Consiglio di amministrazione o alle Assemblee. Il convenuto, infine, ha	
	affermato la propria estraneità rispetto alla vicenda amministrativa entro la	
	quale si iscrivono le liquidazioni ed i pagamenti non dovuti, sostenendo, da	
	un lato, che il “visto” apposto sui mandati di pagamento costituisce un mero	
	pro-forma, privo di valenza sostanziale di controllo e verifica circa la	
	legittimità e correttezza delle richieste presentate e l’effettiva spettanza dei	
	rimborsi, e, dall’altro, che la responsabilità di eventuali indebite erogazioni	
	sarebbe da ascrivere esclusivamente al Responsabile Amministrativo e al	
	7	

	Responsabile del Servizio Finanziario.	
	Anche il sig. Marco Marcello Galletti ha presentato una memoria nella quale	
	ha precisato di non avere (e di non aver avuto), in ragione della qualifica	
	rivestita e delle mansioni svolte, alcuna autonomia decisionale né sull' <i>an</i> né	
	sul <i>quomodo</i> delle liquidazioni dei rimborsi spese degli amministratori di	
	ATF, in forza di una prassi amministrativa secondo la quale il medesimo	
	avrebbe assunto cognizione dei fatti all'esito delle procedure di liquidazione,	
	in occasione della registrazione in contabilità dei pagamenti; ha affermato	
	che l'unico soggetto legittimato ad autorizzare il rimborso era il Direttore	
	dell'Azienda; infine, ha rilevato, analogamente al Boni, la natura meramente	
	ordinatoria del termine di 30 giorni fissato dal Regolamento ai fini della	
	presentazione della richiesta di rimborso da parte degli aventi diritto. Il sig.	
	Galletti, in sede di audizione personale ha precisato di occuparsi della	
	emissione ed esecuzione dei mandati di pagamento, ivi compresi quelli	
	relativi alle buste-paga degli amministratori, ma di essere privo di	
	competenza in merito alla verifica del contenuto delle stesse, che invece	
	spettava al Brighenti. Quest'ultimo, in risposta all'invito a fornire deduzioni,	
	ha escluso la propria responsabilità nell'istruttoria delle pratiche dirette al	
	riconoscimento ed alla erogazione dei rimborsi spese in questione, a suo	
	avviso, addebitatagli per effetto della comunicazione del 17.11.2020 del	
	Direttore (Boni), nella quale era stato individuato quale addetto all'istruttoria	
	e alla compilazione della nota spese. Nella propria memoria, il Brighenti	
	chiarisce che, al contrario di quanto rappresentato dal Boni, le proprie	
	mansioni comprendevano esclusivamente l'istruzione delle pratiche relative	
	al personale dipendente dell'Azienda, come confermato dal contenuto	
	8	

	dell'ordine di servizio prot. n. 880/14/2545 del 20 agosto 2014, prodotto in	
	allegato alla memoria.	
	Le difese svolte dai convenuti nella fase preprocessuale non sono state	
	ritenute persuasive dalla Procura, la quale ha conseguentemente confermato	
	l'impostazione accusatoria, in ragione dell'asserita incidenza delle rispettive	
	condotte nella determinazione del danno, vale a dire, per il 70%, pari ad euro	
	8.656,91, al Direttore <i>pro tempore</i> Boni Enrico Luigi, e per il 30%, pari ad	
	euro 3.710, 05 (15% ciascuno), in capo al Responsabile del Servizio	
	amministrativo Galletti Marco Marcello e al dipendente dell'Ufficio	
	amministrativo Brighenti Claudio.	
	Il Requirente si è poi soffermato, in atto di citazione, sulla giurisdizione,	
	sull'eccezione di prescrizione e, nel merito, sull'ipotizzato concorso causale e	
	sulla condotta ascrivibile a ciascun convenuto che sarebbe connotata da	
	illiceità e colpa grave.	
	2. Con memoria depositata il 21 giugno 2023 , si è costituito il dott. Boni	
	Enrico Luigi, il quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di	
	giurisdizione della Corte dei conti nonché la prescrizione quinquennale delle	
	domande relative ai rimborsi spese erogati da ATF negli anni 2015 – 2016 e	
	dal gennaio 2017 al luglio 2017 e nel merito ha chiesto che le domande	
	svolte in atto di citazione vengano respinte, perché infondate.	
	In particolare, la difesa del convenuto si è soffermata sulla normativa	
	applicabile all'Azienda ATF, quale ente che non beneficia di contributi a	
	carico della finanza pubblica e non è soggetto a controllo analogo. Anche	
	avuto riguardo alle disposizioni statutarie, si ravviserebbero elementi idonei	
	ad affermare che l'Azienda agisce secondo il principio di autonomia	
	9	

imprenditoriale e, dunque, non soggiace alla giurisdizione contabile.

In relazione all'asserita prescrizione, il patrocinio ha evidenziato come andrebbero considerate prescritte le domande risarcitorie relative ai rimborsi spese erogati negli anni 2015, 2016 e da gennaio 2017 a luglio 2017, in quanto risalenti al quinquennio antecedente all'invito a dedurre del 26.7.2022.

Nel merito, la difesa ha rilevato che tra le competenze del Direttore di ATF, previste all'art. 35 dello Statuto, non rientrerebbe alcun dovere di controllo e valutazione sull'attività contabile di competenza dell'ufficio amministrativo e del relativo responsabile, così come espressamente contemplato dall'art. 10, c. 4, del "Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di rappresentanza degli amministratori", approvato con delibera del C.d.A. n. 6/15 dell'11.03.2016. Con specifico riferimento ai criteri per la liquidazione dei rimborsi chilometrici, ha evidenziato come andrebbe ritenuto regolare il rimborso al Presidente Polato riferiti ai mesi di luglio 2015, febbraio 2016 e marzo 2016, calcolati secondo il criterio delle tabelle ACI in forza del Regolamento allora vigente. Il successivo Regolamento sarebbe infatti entrato in vigore solo dall'11.3.2016 (in quanto approvato con delibera n. 6/15 immediatamente eseguibile).

Pertanto, in considerazione dell'errore attribuibile agli uffici amministrativi, la somma erroneamente rimborsata al Presidente Polato andrebbe ricalcolata in 2.802,32 euro. In senso analogo andrebbe rideterminato l'ipotizzato danno per l'indennità chilometrica corrisposta al Presidente Schena che ammonterebbe quindi a 768.94 euro anziché 2.683,22, giacché non sarebbe corretto indicare come indebita l'intera indennità chilometrica erogata (in

	quanto tardivamente rimborsata) anziché la differenza tra quella erogata (con	
	il precedente criterio delle tabelle ACI) e quella spettante (con i nuovi	
	criteri). Il termine di 30 giorni per la richiesta scritta del rimborso e per il	
	pagamento, entrambi previsti all'art. 10 del Regolamento del 2016,	
	andrebbero, inoltre, intesi quali ordinatori e non già perentori.	
	In relazione, infine, alla preventiva autorizzazione delle missioni, la stessa	
	sarebbe stata necessaria solo per i componenti del C.d.A., mentre non	
	sarebbero da autorizzare quelle del Presidente del C.d.A., del Direttore e del	
	Responsabile del servizio finanziario. Così come non sarebbe soggetto ad	
	alcuna autorizzazione il rimborso delle spese di viaggio effettivamente	
	sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta del C.d.A. o per lo	
	svolgimento di funzioni proprie o delegate.	
	3. Con memoria depositata il 22 giugno 2023 , si è costituito il sig. Brighenti	
	Claudio, concludendo nel merito per il rigetto delle domande esposte in atto	
	di citazione. In particolare, il patrocinio si è soffermato sulle competenze	
	attribuite al proprio assistito evincibili dalla nota del Direttore del	
	20.08.2014, confermata nel 2018, tra le quali non sarebbe ricompreso alcuno	
	specifico compito di gestione di attività del C.d.A. e dei suoi componenti.	
	Quanto al contenuto della relazione resa dall'Azienda e sottoscritta dal	
	Direttore Boni, da cui emergerebbero invece compiti di istruttoria delle	
	pratiche di rimborso delle spese e delle indennità chilometriche, il legale ha	
	eccepito il fatto che il Brighenti non avrebbe potuto effettuare alcun	
	controllo sulla veridicità delle partecipazioni ai C.d.A., poiché non era	
	destinatario di alcuna comunicazione al riguardo e che, in ogni caso, la	
	quantificazione delle indennità spettava allo studio che si occupava	
	11	

	dell'elaborazione dei dati evincibili dai cedolini del personale che il	
	ragionier Brighenti si sarebbe limitato a trasmettere dopo l'esame del	
	Responsabile amministrativo e il visto del Direttore. Sarebbe, inoltre,	
	insussistente l'elemento soggettivo della colpa grave, avendo il dipendente	
	eseguito quanto riferito e disposto dal Direttore dell'Azienda, effettuando la	
	gestione e contabilizzazione di quanto riferito da altri, senza alcuna	
	possibilità e capacità di entrare nel merito dei contenuti di tali dichiarazioni.	
	4. Con memoria depositata il 22 giugno 2023, si è costituito il sig. Marco	
	Marcello Galletti, il quale ha chiesto: in via principale, l'accoglimento,	
	previa fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio e preso atto del parere	
	concorde del Pubblico Ministero, della domanda di rito abbreviato per la	
	definizione alternativa del giudizio e definizione del giudizio mediante il	
	pagamento della somma di € 742.00. Nell' ipotesi di reiezione della	
	domanda di rito abbreviato ha concluso: in via pregiudiziale di rito, per la	
	dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice contabile; in via	
	preliminare di merito, per l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;	
	nel merito, per il rigetto della domanda per insussistenza di danno erariale	
	e/o per insussistenza di colpa grave. In via subordinata, nella ipotesi in cui si	
	dovessero ravvisare elementi di responsabilità, il convenuto, considerato il	
	limitato ruolo dal medesimo assunto nella vicenda in esame, ha chiesto di	
	limitare il grado di responsabilità e quindi l'ammontare del danno a lui	
	ascrivibile in misura inferiore a quanto indicato dal Procuratore regionale, ai	
	sensi dell'art. 1, c. 1 <i>quater</i> , legge n. 20/1994 e dell'art. 52 R.D. n.	
	1214/1934.	
	5. Nell'udienza del 13 luglio 2023, il Presidente della Sezione, dato atto	

	della richiesta di rito abbreviato formulata in via preliminare dal rag. Marco	
	Marcello Galletti, ha fatto presente che si era tenuta, nella medesima	
	giornata, l'udienza camerale sulla predetta istanza e che il Collegio si era	
	riservato ogni decisione all'esito della trattazione della causa, in pubblica	
	udienza, limitatamente alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione	
	dedotta dai convenuti Boni e Galletti, a garanzia della completezza del	
	contraddittorio sul punto. Pertanto, le parti hanno ribadito le argomentazioni	
	e le conclusioni già formulate esclusivamente sulla questione della	
	giurisdizione. In esito alla predetta udienza, è stata depositata la sentenza	
	parziale n. 101 del 31 luglio 2023 nella quale la Sezione si è pronunciata	
	sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nel presente	
	giudizio e ha rinviato la discussione nel merito ad altra udienza.	
	6. Con atto depositato in data 21 settembre 2023 , la difesa del convenuto	
	Enrico Luigi Boni ha fatto espressa riserva di appello avverso la predetta	
	sentenza, ai sensi degli artt. 102 e 192 c.g.c.	
	7. Con sentenza n. 138 del 24 novembre 2023 , all'esito della camera di	
	consiglio tenutasi il 15 novembre 2023 e previo decreto presidenziale n.	
	5/2023 assunto in esito dell'udienza camerale del 13 luglio 2023, è stata	
	dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti del sig. Galletti Marco	
	Marcello, avendo lo stesso fatto istanza di rito abbreviato, previo parere	
	positivo del P.M., e avendo altresì provveduto al versamento della somma	
	determinata dal Collegio in euro 742,00, pari al 40 per cento della quota di	
	danno contestatagli.	
	8. All'udienza del 22 febbraio 2024 , il Vice Procuratore Generale, Dr.ssa	
	Francesca Dimita, l'Avv. Roberto Mancini per il dott. Boni Enrico Luigi,	

	l'Avv. Claudio Tasin per il sig. Brighenti Claudio hanno insistito nelle	
	conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Giurisdizione della Corte dei conti	
	In via pregiudiziale, in merito all'asserita carenza di giurisdizione di questa	
	Corte, ribadita dalla difesa del convenuto Brighenti anche all'odierna	
	udienza, va richiamata la sentenza parziale n. 101 del 31 luglio 2023 - alle	
	cui motivazioni si fa integralmente rinvio <i>per relationem</i> - nella quale questa	
	Sezione si è pronunciata sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei	
	conti nel presente giudizio.	
	II. Eccezione di prescrizione	
	Va ora esaminata, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata	
	dalla difesa del dott. Enrico Luigi Boni con riferimento alla pretesa	
	risarcitoria azionata per i rimborsi spese erogati da ATF negli anni 2015,	
	2016 e dal gennaio 2017 al luglio 2017, vale a dire per i rimborsi erogati nel	
	quinquennio antecedente l'invito a fornire deduzioni e costituzione in mora	
	dd. 26.7.2022 e in particolare: (i) rimborso per spese di viaggio erogato al	
	dott. Daniele Polato, cessato presidente di ATF, nel periodo aprile 2015 –	
	dicembre 2016 per complessivi € 5.003,70.; (ii) rimborso per spese di	
	viaggio erogato al dott. Paolo Formaggioni, Consigliere di Amministrazione,	
	e al dott. Carlo Sartori, cessato Consigliere di Amministrazione, nel periodo	
	luglio 2015 – maggio 2017 per complessivi € 4.574,89.	
	L'eccezione è infondata e non può essere accolta. In proposito, occorre in	
	primo luogo osservare che nel giudizio di responsabilità amministrativa e	
	14	

	contabile vige la disciplina di cui all'art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994, in	
	base alla quale “ <i>il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso</i>	
	<i>in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,</i>	
	<i>ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua</i>	
	<i>scoperta</i> ”. Come evidenziato da condivisibile giurisprudenza (tra le altre,	
	Sezione II giurisdizionale di Appello, sent. n. 86/2019), la menzionata	
	norma, pur traendo origine dalla <i>ratio</i> che sorregge l'art. 2941, c. 1, n. 8 c.c.,	
	tuttavia se ne discosta, sia perché non introduce una causa di sospensione del	
	decorso prescrizione bensì un diverso <i>dies a quo</i> , sia perché essa non fa	
	alcun riferimento ad un'attività di occultamento realizzata dal debitore. La	
	giurisprudenza ha in proposito chiarito che il “doloso occultamento” deve	
	essere inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in	
	relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente, in	
	relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e,	
	quindi, di azionarlo in giudizio <i>ex art. 2935 c.c.</i> (tra le altre, Corte dei conti,	
	Sez. II app., sent. n. 592 del 2014 e sent. n. 1094 del 2015).	
	La norma di cui al cit. art. 1, c. 2, l. n. 20/1994 si connota dunque di caratteri	
	di specialità rispetto all'omologa (ma differente) previsione civilistica.	
	Quest'ultima, infatti, nel richiedere una condotta di doloso occultamento del	
	debito, àncora la ripresa del decorso della prescrizione alla data di scoperta	
	del dolo, mentre la norma a tutela dell'erario (che peraltro non disciplina la	
	sospensione della prescrizione, bensì il <i>dies a quo</i> del decorso della	
	medesima), ruota intorno al concetto di “danno”, riferendo a quest'ultimo	
	tanto la condotta dolosa quanto la data in cui la prescrizione inizia a	
	decorrere.	
	15	

È altresì dirimente la considerazione per cui l'art. 1 cit. si riferisce alla “scoperta del danno”, non già alla “scoperta del dolo”, cosicché la piena scoperta del danno non può aversi se non dopo la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria (anche per la presenza del segreto istruttorio) e quindi allorché la notizia del fatto dannoso sia pervenuta, come nel caso di specie, nella sfera di conoscenza della Procura contabile (cfr. Nota della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Verona prot. n. 424600/19 del 14.11.2019, con relativi allegati). *A fortiori*, come evidenziato dalla Procura in udienza, rileva poi la circostanza per cui coloro che, all'interno dell'amministrazione, sarebbero stati nella condizione di poter venire a conoscenza dell'evento dannoso sono gli stessi soggetti convenuti a titolo di colpa grave per il danno in esame.

	IV. Nel merito, il Collegio ritiene che la pretesa erariale vada accolta, nei termini di seguito esposti, ricorrendo i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.	
	V. Rapporto di servizio, antigiuridicità della condotta, colpa grave	
	Risulta, innanzitutto, comprovata la sussistenza del rapporto di servizio intercorrente tra i convenuti e l'Azienda di Trasporti funiviaria Malcesine – Monte Baldo, presso la quale il dott. Enrico Luigi Boni svolgeva, come risulta dagli atti di causa, il ruolo di Direttore, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, mentre il sig. Claudio Brighenti era dipendente dell'Ufficio amministrativo.	
	Viene poi in rilievo, ai fini della verifica dell'asserita antigiuridicità della condotta, la ricostruzione del quadro normativo posto a presidio della fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio.	
	Come precisato nell'atto di citazione e negli scritti difensivi, per i rimborsi delle spese contestate si deve tenere conto della disciplina regolamentare del trattamento di missione e dei rimborsi spese in favore degli amministratori, adottata ai sensi dell'art. 31, c. 3, dello Statuto. Tale disciplina è contenuta nel Regolamento approvato in data 20.09.1996, con la delibera n. 10/86 del C.d.A., in vigore fino al 16.03.2016, e, per il periodo successivo, quella contenuta nel Regolamento approvato 11.03.2016, con la delibera n. 6/15 del C.d.A. (doc. 3, sub. 2). I due regolamenti, riconoscendo il diritto al rimborso delle spese di missione svolte al di fuori della sede operativa previa formale autorizzazione del Presidente del C.d.A. (per il Presidente, invece, non è richiesta alcuna autorizzazione) e delle spese di viaggio sostenute per il tragitto AR (casa - sede operativa), si differenziano per il metodo di calcolo	
	17	

	dell'indennità chilometrica e per la procedura di rimborso: mentre il	
	Regolamento del 1996 prevedeva che l'indennità chilometrica per uso del	
	mezzo proprio dovesse essere <i>“quantificata nella misura risultante dalle</i>	
	<i>tabelle ACI per automezzo con percorrenza di Km 30.000 annui</i> ” e, quanto	
	alla procedura di rimborso, che l'interessato dovesse <i>“compilare apposito</i>	
	<i>modulo a cui devono essere allegati i relativi documenti giustificativi delle</i>	
	<i>spese sostenute</i> ” e, ancora, che la liquidazione e il pagamento dovessero	
	essere <i>“effettuati con disposizione del Presidente, seguita da deliberazione</i>	
	<i>semestrale di presa d'atto del C.d.A.</i> ”; il Regolamento del 2016, invece, ha	
	previsto che <i>“L'uso dell'autovettura di proprietà da diritto ad una indennità</i>	
	<i>chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde per</i>	
	<i>ogni chilometro percorso oltre al rimborso per spese di pedaggio</i>	
	<i>autostradale (...) qualora debitamente documentate.”</i> (art. 8, comma 2) e	
	che, a tal fine, gli interessati debbano presentare <i>“richiesta scritta di</i>	
	<i>rimborso delle spese di viaggio e soggiorno entro trenta giorni dal</i>	
	<i>compimento della missione, corredata della seguente documentazione in</i>	
	<i>originale: - autorizzazione alla missione firmata dall'organo competente</i>	
	<i>(...); - fatture, scontrini fiscali, ricevute, biglietti, etc. Per i percorsi compiuti</i>	
	<i>con autoveicoli propri, in aggiunta (...), per il rimborso delle spese di</i>	
	<i>viaggio deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato</i>	
	<i>riportante: - i motivi del viaggio; - la data del viaggio; - i chilometri</i>	
	<i>percorsi, con espressa precisazione di aver scelto il tragitto più breve tra</i>	
	<i>quelli possibili per raggiungere la destinazione di missione, ovvero i motivi</i>	
	<i>di una diversa scelta (...); Il Responsabile del Servizio finanziario</i>	
	<i>provvederà al rimborso mediante apposito atto di liquidazione entro 30</i>	
	18	

	<i>giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il rimborso verrà effettuato</i>	
	<i>secondo le modalità in uso, unitamente alla corresponsione dell'indennità di</i>	
	<i>funzione.” (art. 10).</i>	
	La disciplina appena richiamata non fa alcuna distinzione – in relazione	
	all'iter procedimentale da seguire al fine ottenere il rimborso dell'indennità	
	chilometrica e delle spese - tra le “ <i>spese di missione sostenute fuori dalla</i>	
	<i>sede operativa dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo</i>	
	<i>(Comune di Malcesine), sia sul territorio nazionale che su quello estero,</i>	
	<i>direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate</i>	
	<i>nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Azienda medesima” e “il rimborso</i>	
	<i>delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad</i>	
	<i>ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione, nonché per la</i>	
	<i>presenza presso la sede operativa dell'Azienda Trasporti Funicolari</i>	
	<i>Malcesine-Monte Baldo per lo svolgimento delle funzioni proprie o</i>	
	<i>delegate”.</i> Entrambe le ipotesi, peraltro, sono richiamate nello stesso articolo	
	del Regolamento del 2016 (art. 3 – Missioni – definizioni) e appaiono	
	accomunate, ai fini della procedura di rimborso, anche nel Regolamento del	
	1996 (doc. 6, all. all'atto di citazione).	
	Secondo entrambi i regolamenti, il rimborso è subordinato alla presentazione	
	di una richiesta scritta, debitamente documentata quanto alle spese vive	
	sostenute, corredata da una dichiarazione riguardante le spese di viaggio, ivi	
	comprese le indennità chilometriche, anche laddove sostenute con proprio	
	automezzo (art. 10, Regolamento del 2006 e artt. 2 e ss. Regolamento del	
	1996). Pertanto, ad avviso del Collegio, a prescindere, dalla tipologia di	
	spese sostenute, ovverosia per missioni “in senso stretto” ovvero per il	
	19	

	viaggio dalla propria residenza alla sede operativa di Malcesine per la	
	partecipazione ad ognuna delle sedute del C.d.A., nonché per lo svolgimento	
	delle funzioni proprie o delegate, la richiesta di rimborso non va soltanto	
	presentata da chi se ne assume beneficiario, ma anche debitamente	
	documentata dal soggetto interessato, anche laddove si tratti di spese	
	sostenute in seguito alla convocazione degli organi statutari o per	
	l'adempimento di proprie funzioni.	
	La verifica di tali richieste e della debita documentazione spettava, in via	
	generale e astratta, da quanto evincibile dal Regolamento del 1996 allo	
	stesso Direttore, che a mente di tale provvedimento effettuava la	
	liquidazione e il pagamento, e, ai sensi del Regolamento del 2016, al	
	Responsabile del servizio finanziario (art. 10, c. 4) nonché a coloro che,	
	nell'ambito di tale servizio, si occupavano in concreto di svolgere	
	l'istruttoria per l'erogazione di tali rimborsi (art. 10, c. 1 e ss.).	
	Dalla lettura degli ordini di servizio del 20.08.2014 e del 12.12.2015 a firma	
	dello stesso Direttore Boni, si evince che il sig. Marco Galletti, in qualità di	
	Responsabile del Servizio Amministrativo: fungeva da punto di riferimento	
	per l'attività d'ufficio; preparava i bilancini in modo da controllare i flussi;	
	controllava gli affidamenti e le gare; assisteva il Direttore dal punto di vista	
	amministrativo e; forniva dati aggiornati in occasione delle visite del	
	Revisore assistendolo nel suo lavoro. Il sig. Claudio Brighenti, invece, era	
	tenuto ad occuparsi degli affidamenti, dalla individuazione delle necessità ai	
	preventivi fino alla certificazione di conformità da redarsi in modo specifico	
	ed attinente all'oggetto. Tra le altre, rientravano nelle sue mansioni anche	
	quelle di tenuta delle pratiche del personale per assunzione, carriera,	
	20	

	previdenza, assistenza, esodo, presenze, indennità, retribuzioni; tenuta dei	
	fogli matricola con sviluppi di carriera, promozioni, avanzamenti, titoli	
	professionali, encomi e punizioni, periodi di assenza.	
	Ai fini della verifica dell'illiceità della condotta, va evidenziato che era	
	proprio il sig. Brighenti, a prescindere da quanto fosse previsto	
	espressamente nel mansionario, ad avere assunto il compito di verificare il	
	corretto iter procedurale per ottenere il rimborso delle spese sostenute dal	
	Presidente e dai componenti del Consiglio di amministrazione. Per sua stessa	
	ammissione, il predetto si occupava di <i>“ricevere, riordinare e trasmettere</i>	
	<i>quanto comunicato allo studio di consulenza che elaborava ed elabora</i>	
	<i>l'importo dei rimborsi”</i> (cfr. memoria di costituzione), nonché di chiedere al	
	Presidente Polato di comunicare le date delle missioni e di ricevere	
	verbalmente tali dati anche dai consiglieri Formaggioni e Sartori,	
	provvedendo a redigere le note spese e delle indennità (cfr. verbale di	
	acquisizione documentale del 28.01.2019, doc. 1, sub all. 1, pag. 249). Tale	
	attività è identificabile, con tutta evidenza, con quella istruttoria e	
	propedeutica all'erogazione dei rimborsi stessi poiché, come si evince dagli	
	atti, laddove il convenuto Brighenti non si fosse premunito, come avvenuto	
	in molti casi, di chiedere allo stesso Presidente e ai componenti del Consiglio	
	di Amministrazione di comunicare le date dei c.d. “viaggi” nonché di	
	predisporre le note spese, peraltro non sottoscritte dai richiedenti, poi	
	sottoposte all'apposizione del visto da parte del Direttore, lo studio di	
	consulenza non avrebbe potuto elaborare i cedolini, che contemplavano	
	l'indicazione di tali indennità/rimborsi, e dunque non sarebbe stata possibile	
	la relativa erogazione delle somme. Non è peraltro emerso dagli atti o dalle	
	21	

	stesse memorie difensive che il convenuto abbia mosso obiezioni, in	
	particolare nei confronti del Direttore, circa il fatto che tale istruttoria non	
	rientrasse tra le proprie mansioni, rilevando invece, ai fini dell'antigiuridicità	
	della condotta, lo svolgimento di fatto, da parte del medesimo, dell'attività	
	procedurale preliminare all'erogazione dei rimborsi, con conseguente	
	assunzione di vincoli e obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento	
	delle esigenze generali, cui l'attività medesima, nel suo complesso, è	
	preordinata. Dal complesso degli atti di causa, si evince in particolare che il	
	sig. Claudio Brighenti, pur assumendosi il compito di chiedere e/o ricevere	
	dai beneficiari dei rimborsi, i dati necessari per effettuare il rimborso, non si	
	preoccupava tuttavia, in alcun modo, di osservare l'iter richiesto dalla	
	disciplina regolamentare, che risultava in gran parte disatteso.	
	Quanto alla condotta del Direttore Enrico Luigi Boni, rileva innanzitutto	
	quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto, ai sensi del quale egli aveva la	
	responsabilità gestionale del Consorzio ed era titolare del potere di spesa.	
	Non è in proposito accoglibile la prospettazione della difesa, secondo la	
	quale l'apposizione del visto non avrebbe comportato alcun ulteriore	
	controllo e valutazione sull'attività contabile, avendo peraltro lui stesso	
	autorizzato la liquidazione e l'erogazione dei rimborsi, prescindendo peraltro	
	dalle previsioni del Regolamento del 2006 che sembrava affidare tale	
	compito al responsabile del servizio finanziario.	
	Dagli stessi ordini di servizio a firma del Direttore Boni si evince l'esistenza	
	di una struttura amministrativa, laddove <i>“L'ufficio agisce come una squadra</i>	
	<i>dove ognuno, al di là dei propri compiti specifici, collabora fattivamente e</i>	
	<i>utilmente con i colleghi supportandoli secondo le richieste e le necessità,</i>	
	22	

	<i>potendo ognuno contare sui colleghi durante i periodi di assenza per ferie</i>	
	<i>e/o malattie. Eventuali deficienze, carenze o anomalie vanno espresse</i>	
	<i>esclusivamente al Direttore che provvederà in merito. Si crede opportuno</i>	
	<i>segnalare che il lavoro di ogni persona è indispensabile all'Azienda e solo</i>	
	<i>se ognuno collabora si ha un buon funzionamento del complesso, contando</i>	
	<i>sulla capacità, la dedizione e la professionalità di tutti”.</i>	
	Da quanto sopra, emerge chiaramente che il Direttore aveva, non solo in	
	astratto ma anche in concreto, assunto il compito di sovrintendere al buon	
	funzionamento degli Uffici amministrativi, tanto da considerare importante	
	la segnalazione a lui indirizzata di eventuali deficienze, carenze e anomalie.	
	Tale supervisione si evince, peraltro, dallo stesso Statuto, laddove, all’art. 37	
	si prevede che la struttura organizzativa e le sue variazioni vengano	
	deliberate con determinazioni del Consiglio di amministrazione, su proposta	
	del Direttore, “quale responsabile della gestione”. L’art. 55 del medesimo	
	Statuto prevede, inoltre, che il Direttore e il personale del Consorzio sono	
	responsabili per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti	
	dalla legge e dallo Statuto; il Direttore è altresì responsabile del rispetto della	
	legislazione vigente, relativa alla gestione, con particolare riferimento a	
	quanto attiene al criterio di economicità ed all’applicazione delle norme	
	tariffarie. È poi direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del	
	Consorzio, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.	
	Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che anche l’apposizione del	
	visto sulla nota spese ai fini dell’erogazione del rimborso non potesse	
	considerarsi atto dovuto né puramente formale, tanto più che proprio al	
	Direttore spettava la responsabilità di una corretta gestione amministrativa e	
	23	

	dunque la verifica dell'osservanza della disciplina legislativa e	
	regolamentare in materia. Né può obiettarsi che spettava ad altri in astratto la	
	liquidazione dei rimborsi o la verifica del rispetto di tale disciplina, poiché, è	
	bene ribadirlo, era proprio il Direttore ad essersi assunto tale compito, nel	
	concreto dispiegarsi dell'attività procedurale che, come evincibile dagli atti,	
	non era stata <i>stricto sensu</i> conforme alle previsioni regolamentari.	
	Ai fini della verifica dell'elemento soggettivo della colpa grave, rileva	
	l'esperienza maturata dal dott. Boni quale Direttore dell'ente il quale non	
	solo era presente nella seduta del Consiglio di amministrazione dell'11	
	marzo 2016, in cui era stato approvato il Regolamento che disciplinava i	
	rimborsi delle spese, ma aveva egli stesso adottato ordini di servizio da cui si	
	evince l'assunzione di responsabilità gestionali e organizzative. Rileva,	
	altresì, nell'esame dell'attività procedurale, la circostanza che né il Galletti	
	né il Brighenti procedevano autonomamente alla liquidazione dei rimborsi,	
	ma che quest'ultimo compilava una nota spese poi sottoposta, per il visto, al	
	Direttore. Quest'ultimo, quindi, a sua volta, autorizzava la liquidazione e	
	l'erogazione del rimborso, pur potendosi agevolmente avvedere che	
	l'istruttoria svolta era avvenuta in evidente difformità di specifiche	
	disposizioni regolamentari e, in particolare, in assenza della necessaria	
	rendicontazione delle spese affrontate e, in molti casi, anche delle stesse	
	richieste di rimborso.	
	Rilevano, poi, anche al fine di verificare <i>ex ante</i> la sussistenza della colpa	
	grave, sia il messaggio di posta elettronica, a firma del sig. Galletti, e	
	indirizzato al Presidente del C.d.A. Polato con la quale, in risposta a una	
	richiesta di rimborso indirizzata allo stesso Direttore Enrico Luigi Boni, il	
	24	

	responsabile del Servizio Amministrativo precisava che “ <i>per quanto riguarda i rimborsi spese dell’autostrada per poter essere rimborsate servono le relative pezze giustificative...</i> ”. (cfr. mail del 13.03.2015, pag. 362 dell’allegato doc. 1. sub 1 allegato all’atto di citazione) e sia la mail relativa alla liquidazione delle spese di missione inviata al consigliere Formaggioni del 10.12.2018 (allegata alle deduzioni e richiamata dalla Procura in atto di citazione) con cui il Galletti segnalava irregolarità concernenti l’incompletezza documentale.	
	Il contenuto di tali missive assume rilievo ai fini di una valutazione circa la sussistenza della colpa grave in quanto dimostra <i>a fortiori</i> la consapevolezza nei convenuti circa la necessità della giustificazione documentale per ottenere il rimborso delle spese. Nonostante ciò, il Brighenti non seguiva alcuna direttiva, in materia, impartitagli dal Galletti o dello stesso Boni, occupandosi in prima persona degli adempimenti necessari finalizzati alla richiesta dei rimborsi e non preoccupandosi di chiedere la debita documentazione a corredo - ivi compresa quella riferibile alla effettiva partecipazione alle sedute del C.d.A. - prevista non soltanto dalla normativa regolamentare, ma anche dai più elementari principi che presiedono, nelle amministrazioni pubbliche e in quelle private, l’erogazione dei rimborsi spese, tra i quali rientra quello della necessaria “rendicontazione” e dell’allegazione, nel gergo burocratico, delle c.d. “pezze giustificative”.	
	Quanto alla tardività del rimborso per violazione del termine di giorni 30 nella presentazione della richiesta, rileva il Collegio che tale ritardo, pur non valendo da solo ad integrare l’illegittimità della condotta ascrivibile ai convenuti, costituisce, unitamente alle più generali e diffuse irregolarità	
	25	

		documentazione giustificativa, di ritardo nella richiesta medesima.	
		In particolare, sono state contestati i rimborsi di seguito descritti:	
		- l'erogazione, a titolo di rimborso spese di viaggio, all'ex presidente del	
		C.d.A. di ATF, Polato Daniele, da aprile 2015 a dicembre 2016, di importi	
		per le spese relative al tragitto di andata e ritorno (sede – residenza), a	
		seguito di richieste periodiche inviate via <i>mail</i> contenenti un mero elenco di	
		date. Sulla base delle <i>mail</i> ricevute, l'ufficio amministrativo, nella quasi	
		totalità dei casi, ha predisposto un prospetto denominato “nota delle	
		indennità”, contenente l'elenco dei viaggi con l'indicazione di giorno,	
		estremi dell'itinerario, <i>km</i> percorsi, costo al <i>km</i> , spese sostenute e, come	
		causale, per ogni viaggio, la generica dicitura “ <i>incontro di lavoro</i> ”. In tali	
		note, sprovviste di documentazione giustificativa e mai sottoscritte	
		dall'interessato, vistate (nella quasi totalità dei casi) dal Direttore di ATF,	
		Enrico Luigi Boni, l'indennità chilometrica è stata calcolata, anche in	
		vigenza del Regolamento del 2016, utilizzando l'indennità chilometrica	
		prevista dalle tabelle ACI (maggiore rispetto al quinto del costo prezzo di un	
		litro di benzina verde). In alcuni casi la richiesta di rimborso è stata	
		presentata oltre il termine di 30 giorni dal compimento del viaggio previsto	
		dal regolamento vigente;	
		- l'erogazione, sempre a titolo di rimborso spese di viaggio, al consigliere	
		Formaggioni Paolo e all'ex consigliere Sartori Carlo, da luglio 2015 a	
		maggio 2017, di somme per spese relative al tragitto di andata e ritorno (sede	
		– residenza) e rimborsi spese per missioni (nella maggior parte dei casi non	
		autorizzate), a seguito di richieste presentate in forma orale e, comunque,	
		non formalizzate né documentate. Sulla base di tali richieste informali,	

	l'ufficio amministrativo, nella maggior parte dei casi, ha predisposto un	
	prospetto denominato "nota delle indennità" contenente l'elenco dei viaggi	
	con l'indicazione di giorno, estremi dell'itinerario, causale, <i>km</i> percorsi,	
	costo al <i>km</i> e spese sostenute. Tali note, sprovviste di documentazione	
	giustificativa e mai sottoscritte dall'interessato, sono state viste dal	
	Direttore di ATF, Boni Enrico Luigi;	
	- l'erogazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATF, Pier	
	Giorgio Schena, da febbraio 2019 a novembre 2020, di somme a titolo di	
	rimborso di spese di viaggio per il tragitto di andata e ritorno (sede –	
	residenza) e rimborsi spese per missioni, laddove l'indennità chilometrica è	
	stata calcolata utilizzando un coefficiente moltiplicatore di valore maggiore	
	rispetto a quello previsto dal regolamento vigente (1/5 prezzo a litro della	
	benzina verde). La richiesta di rimborso (sottoscritta dall'interessato e vista	
	dal Direttore, Enrico Luigi Boni), in alcuni casi, è stata presentata	
	tardivamente (oltre il termine previsto di 30 gg dal compimento del viaggio).	
	Il dettaglio di tali rimborsi è esposto nell'atto di citazione (da pag. 7 a 12) in	
	base alla documentazione contabile acquisita in sede di indagine e in seguito	
	all'esclusione dal computo di rimborsi chilometrici ritenuti correttamente	
	calcolati secondo il Regolamento del 1996.	
	Tanto considerato, il Collegio ritiene, tuttavia, che l'importo di danno	
	contestato dalla Procura in euro 12.366,91 , e derivante dai rimborsi in	
	questione vada rideterminato per la fondatezza di quanto argomentato dalla	
	difesa del dott. Boni circa il minor ammontare (non contestato dalla Procura)	
	della somma indebitamente erogata a titolo di rimborso chilometrico al dott.	
	Daniele Polato nei mesi di luglio 2015 (per euro 1.576,23) di febbraio 2016	
	28	

	(per euro 18,28) e di marzo 2016 (per euro 18,28). Correttamente, quindi,	
	l'importo del danno addebitato alle parti dall'inquirente dev'essere ridotto di	
	euro 1.612,79 (quale differenza tra l'errato addebito di euro 4.415,10 e	
	quello corretto di euro 2.802,31) e, di conseguenza, rideterminato in euro	
	10.754,12.	
	Diversamente, va confermata la prospettazione di parte attrice per quanto	
	riguarda i rimborsi chilometrici erogati "tardivamente"; quest'ultimi	
	effettuati oltre i 30 giorni, in particolare a favore del Presidente Schena,	
	devono essere considerati "totalmente" indebiti poiché, pur non essendo	
	prevista espressamente un'ipotesi di decadenza dal contributo in	
	conseguenza della tardiva presentazione della richiesta, tali rimborsi	
	appaiono effettuati, come più in generale evincibile dagli atti di causa, in	
	assenza di debita documentazione giustificativa, elemento che si aggiunge a	
	quello della tardività, e che dunque contribuisce a connotare tali fattispecie	
	di maggiore gravità. Va peraltro evidenziato che la previsione regolamentare	
	in ordine alla tempestività della richiesta contribuisce a consentire una più	
	efficiente gestione delle risorse dell'ATF e, al contempo, una più attendibile	
	programmazione e rendicontazione delle spese di funzionamento, cosicché	
	anche sotto tale profilo l'erogazione di rimborsi "tardivi" appare connotata	
	da particolare gravità.	
	Ciò posto, quanto alla ripartizione del danno il Collegio rileva che la Procura	
	ha, con criterio condivisibile, suddiviso <i>pro quota</i> il danno alle finanze	
	dell'ente addebitando al direttore Enrico Luigi Boni il 70% dell'importo	
	complessivo e ai sigg. Brighenti e Galletti il 15%, ciascuno, il tutto in	
	ragione dell'incidenza dell'apporto causale, gravemente colposo, dei	
	29	

	convenuti al determinarsi del danno.	
	Il Collegio ritiene di non discostarsi da tale ripartizione e, di conseguenza, al	
	dott. Enrico Luigi Boni, in considerazione del ruolo apicale rivestito	
	nell’ATF, nonché delle responsabilità organizzative e gestionali dallo stesso	
	assunte anche mediante i provvedimenti di liquidazione della spesa, va	
	imputata la somma di euro 7.527,88 (pari al 70% dell’importo come sopra	
	rideterminato), mentre il sig. Claudio Brighenti, quale dipendente	
	dell’Ufficio amministrativo che ha curato l’istruttoria delle pratiche di	
	rimborso, risponderà per euro 1.613,11 (pari al 15% dell’importo come	
	sopra rideterminato).	
	Va, al riguardo, considerato che la scelta del dott. Galletti di accedere al rito	
	abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. con estinzione del giudizio nei suoi	
	confronti avvenuta all’esito del pagamento del 40% della quota di danno allo	
	stesso addebitata (vedasi decreto presidenziale n. 5/2023 e sentenza n.	
	138/2023), non può incidere nella posizione degli altri convenuti. Gli stessi,	
	pertanto, non risponderanno della quota parte di danno residua addebitata al	
	Galletti in quanto, diversamente, ciò comporterebbe un mutamento <i>in pejus</i>	
	del <i>petitum</i> individuato dalla Procura per ciascuno dei convenuti e	
	determinerebbe un inconfigurabile inasprimento della responsabilità	
	contestata al Boni e al Brighenti a titolo di responsabilità parziaria per colpa	
	grave.	
	Conclusivamente, il Collegio nel ritenere fondata la domanda risarcitoria	
	formulata dalla Procura regionale, condanna il dott. Enrico Luigi Boni e il	
	sig. Claudio Brighenti al pagamento, in favore dell’Azienda di Trasporti	
	funiviaria Malcesine – Monte Baldo, rispettivamente della somma di euro	
	30	

	7.527,88, e di euro 1.613,11. I predetti importi, comprensivi della rivalutazione monetaria, vanno aumentati degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.	
	VII. Le spese del giudizio, da imputare in solido ai convenuti, seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 31, cc. 1 e 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:	
	- respinge, nei termini di cui in motivazione, l'istanza di interrogatorio dei convenuti e l'eccezione di prescrizione;	
	- condanna, in favore dell'Azienda di Trasporti funiviaria Malcesine – Monte Baldo, il dott. Enrico Luigi Boni al pagamento della somma pari a euro 7.527,88, e il sig. Claudio Brighenti al pagamento della somma di euro 1.613,11.	
	Tali importi comprensivi della rivalutazione monetaria, vanno aumentati degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo;	
	- condanna in solido i convenuti Enrico Luigi Boni e Claudio Brighenti al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.	
	31	

